NUOVA SERIE ONLINE
2016, N. 1

QuadernidiBiblioteca della libertà

ALESSANDRO MELCARNE

IL COMPORTAMENTO DEI GIUDICI DA UNA PROSPETTIVA ECONOMICA: UN'ANALISI EMPIRICA

Alessandro Melcarne, DiGSPES - Università del Piemonte Orientale, è il vincitore dell'Alberto Musy Research Grant finanziato dal Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi (Call for Projects 2014). Sul sito del Centro sono disponibili i paper che concludono il suo lavoro di ricerca: *Bankruptcy Delay and Firms' Dynamics; Judicial Independence, Judges' Incentives and Efficiency e Careerism and Judicial Behaviour*, dai cui risultati prende spunto il presente lavoro.

Quaderni di Biblioteca della libertà
Nuova serie online diretta da Maurizio Ferrera e Beatrice Magni
Direttore responsabile: Salvatore Carrubba
Copertina e cura dei testi: Segnalibro snc

Centro di Ricerca e Documentazione
Luigi Einaudi
Via Ponza 4 • 10121 Torino • segreteria@centroeinaudi.it
www.centroeinaudi.it

Copyright © 2015 by Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d'autore.

Prima edizione: giugno 2016

Quaderni di Biblioteca della libertà
nuova serie online, 2016, n. 1
ISBN 978-88-909417-3-3 [www.centroeinaudi.it]

INDICE

Il comportamento dei giudici da una prospettiva economica: un'analisi empirica 5

1. Introduzione 5

2. Teoria 6

3. Ipotesi di ricerca 11

4. Strategia di ricerca 12

5. Analisi empirica 17

6. Conclusioni 21

Bibliografia 22

Appendice. Il funzionamento e la composizione della Corte Costituzionale Italiana 24

Alessandro Melcarne

Il comportamento dei giudici da una prospettiva economica: un'analisi empirica

1. Introduzione

Sotto la toga e al di là delle formalità, i giudici sono come chiunque altro? La risposta data da Posner (1993) – egli stesso un giudice – è affermativa. Secondo la sua teoria, i giudici si comportano secondo il modello del *homo oeconomicus*: essi agiscono razionalmente al fine di massimizzare l'utilità personale; proprio come qualsiasi altro attore economico. La rilevanza di questo contributo è stata elegantemente sottolineata da Schauer (2000), il quale sostiene che il lavoro del giudice Posner «sposta il nostro pensiero sui giudici oltre quel misto di esaltazione, celebrazione e adorazione che pervade gran parte dell'opinione comune e la quasi totalità del pensiero accademico sul ruolo della magistratura e riporta a un'analisi più realistica del ruolo degli incentivi economici nel comportamento dei giudici». Tuttavia, se la scelta razionale trova terreno teorico come determinante della condotta dei giudici al pari degli altri agenti pubblici, è ragionevole pensare che, tra vari fattori, anche il carrierismo possa influenzare il loro comportamento e, di conseguenza, le loro decisioni. Questa affermazione, aspramente contrastata in passato da una parte della dottrina giuridica, richiede semplicemente un quadro istituzionale adeguato per emergere ed essere corroborata empiricamente. In svariati contesti l'ordinamento giuridico isola con successo i giudici dalla possibilità di sfruttare il loro potere discrezionale per perseguire obiettivi individuali. Tuttavia, gli incentivi economici variano a seconda del contesto normativo in cui operano i giudici (Posner, 2005). In tale prospettiva, l'influenza di fattori "personali" nel processo decisionale non deve essere considerata automaticamente come una minaccia all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici, che diversi studi hanno dimostrato di essere uno dei pilastri fondamentali della crescita economica (Voigt *et al.*, 2015). Al contrario, non tralasciando simili eventualità, si rende possibile un'analisi più accurata del comportamento dei giudici.

A questo proposito, la Corte Costituzionale Italiana[1] garantisce un caso di studio ideale, essendo un'istituzione in cui i giudici rimangono in carica per un solo mandato non rinnovabile

[1] La Corte Costituzionale Italiana viene anche comunemente chiamata "Consulta", dal nome del palazzo in cui trova sede: il "Palazzo della Consulta".

di nove anni. Se si unisce questo *design* istituzionale all'effettiva evidenza empirica dei successivi sbocchi professionali dei giudici ottenuti una volta terminato il loro periodo di servizio presso la Corte, diviene ragionevole pensare che il carrierismo non possa essere *ex ante* escluso quale fattore determinante il processo decisionale dei giudici.

Sfruttando un dataset esclusivo di 1843 decisioni emanate dalla Consulta tra il 2002 e il 2011, il presente lavoro intende interpretare specifici *trend* decisionali che emergono dai dati come una risposta razionale di giudici "carrieristi" di fronte a incentivi economici che potrebbero migliorare la loro reputazione e, di conseguenza, favorire le loro possibilità di future opportunità professionali.

Il resto del lavoro è organizzato come segue. La sezione 2 discute sul piano teorico la tesi del carrierismo tra i giudici della Corte Costituzionale Italiana. La sezione 3 avanza una domanda di ricerca specifica, mentre la sezione 4 propone una strategia per affrontare concretamente tale ipotesi. La sezione 5 illustra l'analisi empirica condotta: descrizione dei dati, metodologia di stima e discussione dei risultati ottenuti. Le conclusioni sono trattate nella sezione 6.

2. Teoria

2.1 Giudici e Carrierismo

Nel suo fondamentale lavoro, Posner (1993) sfida l'approccio ortodosso della dottrina giuridica verso il comportamento dei giudici, riuscendo a "squarciare" quel velo dogmatico della tradizione formalista raffigurante i giudici come individui idealizzati, operanti in una sorta di "empireo legale" e isolati dalle tentazioni mondane[2]. Il suo modello dipinge i giudici come persone caratterizzate da interessi egoistici miranti alla massimizzazione della propria utilità personale. In questa prospettiva, la condotta dei giudici non deve essere interpretata esclusivamente come un'applicazione meccanica e automatica di regole predeterminate, ma anche come uno strumento per obiettivi egoistici. Date queste premesse, l'idea che i giudici possano essere influenzati da preoccupazioni di carriera non dovrebbe essere considerato come un tentativo da parte degli economisti di sminuire le "roccaforti" teoriche dei giuristi, ma piuttosto come un modo più completo per indagare questo fenomeno[3].

---

2 Nonostante quello di Posner (1993) non sia il primo lavoro che affronta direttamente la questione della scelta razionale dei giudici, ha senza dubbio il merito di aver indirizzato il successivo dibattito accademico sulla questione. Fra gli altri lavori precedenti che hanno cercato di interpretare la condotta dei giudici con gli strumenti propri della Scelta Colletiva citiamo Higgins e Rubin (1980) e Cooter (1983); per una rassegna completa si può fare riferimento a Shepherd (2011).

3 Naturalmente le determinanti del comportamento dei giudici non si esauriscono nel carrierismo. Un altro filone di ricerca ugualmente rilevante tratta l'ideologia politica come elemente chiave per spiegare le decisioni giuridiche (Epstein e Knight, 1997).

Se una parte non trascurabile della dottrina giuridica ha ostracizzato l'idea che la condotta dei giudici possa essere influenzata da fini di carriera[4], ciò è legato al fatto che la maggior parte di tale letteratura ha concentrato la propria attenzione sul sistema giudiziario federale degli Stati Uniti[5]. In tale giurisdizione è infatti piuttosto raro (seppur non impossibile) per un giudice di una corte distrettuale (il primo grado di giudizio) essere promosso a un tribunale di appello (Posner, 2005). Tuttavia questa affermazione trascura l'evidenza che (anche se con poche possibilità) la stragrande maggioranza dei giudici federali degli Stati Uniti sono scelti tra i membri di livelli più bassi della stessa giurisdizione: le promozioni esistono, anche se rare. Se è vero che, in quel contesto specifico, la cornice istituzionale è stata più o meno capace di impedire ai giudici il perseguimento di obiettivi egoistici (Rubin, 1996), tra cui il carrierismo, questo non esclude che in contesti diversi il paradigma della massimizzazione dell'utilità possa valere anche per gli appartenenti alla magistratura.

Il presente lavoro abbraccia l'idea che la possibilità di isolare il carrierismo dei giudici dipenda dal contesto istituzionale nel quale essi operano (Posner, 2005). La posizione teorica opposta, che nega la possibilità che il comportamento dei giudici possa essere strumentale a fini ulteriori se non a quello di risolvere delle controversie giuridiche, non dovrebbe essere considerata un assioma. Piuttosto, la verità sta nel mezzo, in quanto risulta necessario adeguare tali presupposti teorici al contesto istituzionale nel quale i giudici operano. Per esempio, i paesi caratterizzati da sistemi legali di cosiddetta *civil law*[6] sono generalmente caratterizzati dalla presenza di un ordine giudiziario di "carriera": i giudici vengono di solito reclutati subito dopo la laurea in Giurisprudenza e passano la loro intera vita professionale nei ranghi della magistratura (Garoupa e Ginsburg, 2009). In tale contesto è stato evidenziato come all'interno della magistratura possa svilupparsi un vero e proprio mercato del lavoro, nel cui ambito i giudici cercano di scalare i ranghi della gerarchia nel corso della propria vita professionale (Ramseyer e Rasmusen, 1997; Schneider, 2005; Melcarne e Ramello, 2015). In questo contesto, l'influenza degli incentivi di carriera risulterà diversa (e maggiore) rispetto agli ordinamenti giudiziari come quello federale statunitense, dove i giudici vengono reclutati dopo una lunga pratica forense[7].

---

[4] Una rassegna generale sul dibattito accedemico su questo punto è presente in Epstein (1990), Schauer (2000) e Heise (2002).

[5] Delle eccezioni di rilievo sono rappresentate da Taha (2004) e Epstein *et al.* (2013). Il primo lavoro sfrutta un quasi-esperimento naturale fornito dai giudici distrettuali americani su una specifica normativa penale. Il secondo ha l'incontestabile merito di offrire una cornice teorica completa, interpretando i giudici come partecipanti a un mercato del lavoro.

[6] Tali sistemi si distinguono per la prevalenza della legge codificata rispetto a quelli di *common law*, dove maggiore è il peso della giurisprudenza creata dalle decisioni giudiziarie.

[7] Ovviamente tale approccio esclude i giudici americani non-federali, i quali vengono spesso scelti attraverso vere e proprie elezioni. Questi ultimi sono dunque più assimilabili ai politici che non ai magistrati in senso stretto.

Il presente lavoro desidera contribuire al dibatitto scientifico in materia, focalizzandosi su una specifica (e particolare) istituzione giudiziaria: la Corte Costituzionale Italiana[8]. Tale corte segue il modello *kelseniano* di legislatore costituzionale negativo (Garoupa e Ginsburg, 2011a) e opera all'interno di un sistema legale di *civil law*, caratterizzato da una magistratura di carriera. I membri di tale organo sono selezionati tramite processi fortemente influenzati dagli interessi politici e dopo una lunga carriera come avvocati, magistati o professori universitari. Tuttavia, il mandato dei giudici della Consulta è caratterizzato da una peculiarità che rende questi ultimi interessanti da studiare sotto il profilo degli sbocchi di carriera. La natura del loro mandato pone delle premesse teoriche circa l'esistenza di interessi di carriera: infatti, durante il loro mandato, i giudici possono creare le condizioni per assicurarsi delle nuove e prestigiose posizioni una volta che il loro novennato giunge a termine[9]. Se da un punto di vista teorico tale congettura può risultare ardita, l'evidenza empirica sembra supportare tale idea, dato l'elevato tasso di successo professionale dei giudici della Corte dopo il loro mandato (Breton e Fraschini, 2003; Pederzoli, 2008). Ovviamente, fra tutti gli ex giudici della Corte Costituzionale, il caso più eclatante (e recente) è quello di Sergio Mattarella, divenuto Presidente della Repubblica[10]. Al di là di questo caso, lo spettro delle possibilità professionali per i giudici è molto ampio: in passato diversi giudici sono entrati in Parlamento o sono divenuti membri del Governo. Altri hanno ricevuto incarichi apicali nella pubblica amministrazione o nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private. Per quanto riguarda i giudici provenienti dalla magistratura, uno sbocco possibile è stato il Consiglio Superiore della Magistratura. Nella Tabella 1 è possibile trovare le carriere post-Consulta dei giudici considerati nel presente lavoro[11].

I successi professionali risultano ancora più sorprendenti, data la particolare posizione occupata da questi giudici. Essi fanno parte di una delle più importanti istituzioni del nostro paese: più precisamente, la Corte Costituzionale è l'unico organo che ha giurisdizione nel caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, posizionandosi

[8] Per una concisa descrizione della struttura e del funzionamento di tale corte, si rimanda all'Appendice.

[9] Il presente lavoro, si concentra principalmente sulle opportunità professionali per i giudici fuori dalla Corte Costituzionale. Da un punto di vista strettamente teorico, è possibile immaginare anche un percorso di carriera all'interno della corte, dato che i 15 giudici eleggono fra di loro un Presidente. Nonostante quest'ultimo abbia dei rilevanti ruoli nel processo decisionale, nel periodo temporale considerato (2002-2011), si sono alternati alla guida della Corte ben 16 diversi Presidenti, con una durata di mandato di appena 7.5 mesi. Detto ciò, tale ruolo può essere considerado più come uno status onorario basato sulla anzianità di servizio, che un vero e proprio scatto di carriera.

[10] A tal proposito è interessante notare come il principale candidato contrapposto a Mattarella sia stato Giuliano Amato, egli stesso giudice della Corte Costituzionale.

[11] Sono stati considerati solo quegli incarichi che non consistevano in una mera continuazione della precedente occupazione dei giudici.

così su di un piano gerarchico idealmente superiore. Inoltre, tali giudici sono selezionati fra giuristi di provata esperienza, già ai vertici dei rispettivi campi. Dunque la nomina alla Corte Costituzionale potrebbe essere percepita come la tappa finale della loro carriera. Tuttavia l'evidenza sembra supportare l'idea che, lungi dal ritirarsi (o dal tornare alla propria precedente occupazione), i giudici della Consulta sfruttino la loro peculiare posizione al fine di ottenere nuovi incarichi.

TABELLA 1

Giudice	*Occupazione post-Corte Costituzionale*
Massimo Vari	Ministro
Riccardo Chieppa	Nessuno
Gustavo Zagrebelsky	Editorialista
Valerio Onida	Candidato a Sindaco di Milano
Carlo Mezzanotte	Deceduto
Fernanda Contri	Consiglio di Amministrazione impresa privata
Guido Neppi Modona	Nessuno
Piero Capotosti	Deceduto
Annibale Marini	Consiglio Superiore Magistratura
Franco Bile	Nessuno
Giovanni Maria Flick	Candidato al Senato e Consiglio di Amministrazione impresa privata
Francesco Amirante	Nessuno
Ugo De Siervo	Editorialista
Romano Vaccarella	Dimesso prima della fine del mandato
Paolo Maddalena	Consulente amministrazioni pubbliche
Alfio Finocchiaro	Nessuno
Alfonso Quaranta	CONSOB
Franco Gallo	Fondazione Treccani
Giuseppe Tesauro	Consiglio di Amministrazione impresa privata
Sergio Mattarella	Presidente della Repubblica

L'assunto implicito dietro tale affermazione è che essere un giudice della Corte Costituzionale non garantisce di per sé la certezza di nuovi sbocchi professionali futuri. Ciò che conta è che tuttavia tale posizione garantisce delle notevoli possibilità, generando così aspettative di nuovi incarichi. Come si può evincere dalla Tabella 1, la maggioranza dei giudici considerati ha provato a ottenere delle nuove posizioni, anche se non sempre con successo. Tuttavia, qui si assume che i giudici sono interessati dai loro sbocchi di carriera e si ribadisce che lo scopo del presente lavoro non è di esplicitare le determinanti del successo professionale dei giudici. Al contrario, fine ultimo di chi scrive è di svelare come il comportamento dei giudici possa essere influenzato da interessi professionali e, conseguentemente, interpretare delle specifiche tendenze decisionali che emergono dall'analisi empirica coerentemente con questa idea. In altre parole, il carrierismo è qui

studiato come una determinante della condotta dei giudici. Naturalmente, non è possibile escludere *ex ante* altri fattori: per esempio, la volontà dei giudici di lasciare con il proprio lavoro una traccia nella storia costituzionale italiana, senza necessariamente un ritorno "tangibile". Tuttavia, guardando ai successi professionali ottenuti, risulta difficile non interpretare qualsiasi meccanismo di sviluppo della reputazione dei giudici come ancillare anche a scopi di carriera.

2.2 Reputazione e audience rilevanti

Alla luce degli interessi di carriera così delineati, è importante isolare il modo in cui i giudici possano in via definitiva massimizzare la propria utilità, ossia le loro possibilità di futuri incarichi. Stante la particolarità dei meccanismi di selezione che caratterizzano gli incarichi professionali in questione, per massimizzare la probabilità di nomina, i giudici devono concentrare l'attenzione sulla propria reputazione. Un giudice ben conosciuto, dotato di legami col mondo politico e apprezzato nella comunità dei giuristi sarà in una posizione avvantaggiata per ulteriori incarichi. In altre parole, i giudici devono costruirsi una reputazione in apposite *audience* "rilevanti", ossia quelle dei politici (*audience* esterna) e dei giuristi (*audience* interna) (Garoupa e Ginsburg, 2009).

Data la particolare connotazione politica della Corte Costituzionale, i giudici devono *in primis* preoccuparsi dell'*audience* esterna. La loro nomina alla Consulta segue percorsi di natura strettamente politica, così come lo sono gli incarichi a cui molti di essi aspirano per il futuro. Inoltre, come già accennato, il loro lavoro presso la Corte ha una connotazione spiccatamente politica, vista la capacità della Corte Costituzionale di modificare direttamente la legislazione o risolvere contrasti fra organi costituzionali.

Allo stesso tempo è tuttavia necessario anche costruirsi una reputazione presso l'*audience* dei giuristi. In primo luogo, ciò è dovuto al fatto che gli esperti di diritto (professori universitari, avvocati e magistrati) sono i "recipienti" primari delle decisioni della Corte, essendo questi ultimi coloro che devono studiare, interpretare e applicare la legge, così come modellata dagli interventi della Consulta (Garoupa e Ginsburg, 2011a). Inoltre, acquisire una buona reputazione entro i ranghi dei giuristi è ugualmente necessario per quei giudici della Corte che aspirano a essere nominati come membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Essendo tali incarichi elettivi fra gli appartenenti al potere giudiziario, risulta importante costituirsi un bacino elettorale fra di loro.

Indipendentemente dalle due *audience*, al fine di acquisire reputazione, i giudici devono segnalare le proprie qualità attraverso la propria condotta. Questo è necessario soprattutto per ovviare alle asimmetrie informative riguardo il loro operato con membri delle *audience* (soprattutto esterne) che sono meno pratici della pratica legale (Levy, 2005). Conseguentemente, la reputazione dei giudici può essere considerata in chiave economica come uno dei loro *asset* di maggior valore (Garoupa e Ginsburg, 2009). Rispetto al contesto di studio, ci si riferisce alla reputazione individuale piuttosto che a quella col-

lettiva della Corte Costituzionale nella sua interezza (Garoupa e Ginsburg, 2010, 2011a). Ciò è dovuto al fatto che, data la specifica prospettiva qui adottata, i giudici perseguono degli obiettivi piuttosto "egoistici", quali l'avanzamento di carriera.

3. Ipotesi di ricerca

Alla luce di tali premesse teoriche, un giudice "carrierista" cercherà di massimizzare la propria reputazione individuale presso specifici gruppi di interesse (le *audience*). La restante parte del presente lavoro è dedicata al tentativo di isolare con l'ausilio di un'analisi econometrica tale processo di ottimizzazione economica nel comportamento dei giudici della Corte. L'enfasi non è qui posta sui meccanismi attraverso i quali i giudici "monetizzano" la loro reputazione, quanto piuttosto su come possano essere influenzati da fattori esterni alteranti i ritorni reputazionali della loro condotta.

La principale attività dei giudici nello svolgimento delle loro mansioni è quella di risolvere delle controversie "costituzionali". Nel presente lavoro, l'attenzione sarà focalizzata sui giudizi di legittimità in via incidentale, dunque sulle decisioni di legittimità costituzionale delle leggi, promosse attraverso un giudizio ordinario (detto *a quo*). Stabilire se una disposizione di legge è contraria al dettato costituzionale rappresenta un compito estremamente importante, data la possibilità di incidere direttamente sull'ordinamento giuridico e avere un impatto sulla società. Da ciò si deduce che in linea di massima tali decisioni raccolgono l'attenzione delle *audience* sia esterne che interne. Tuttavia, non tutte le decisioni della Corte hanno la medesima rilevanza: a seconda dell'importanza dell'*audience* raggiunta e della questione dibattuta, i giudici saranno soggetti a diversi gradi di incentivi reputazionali.

Risulta dunque ragionevole attendersi che il comportamento dei giudici, mirato a massimizzare la propria reputazione, si adatti a tali schemi di incentivi; scopo di chi scrive è evidenziare questo meccanismo. Se i giudici sono preoccupati del loro futuro lavorativo, è ragionevole attendersi che essi si comportino al fine di massimizzare la propria reputazione. Di conseguenza, in presenza di diversi tipi di incentivi che aumentano i rendimenti reputazionali della loro condotta, ci si aspetta che i giudici cerchino di sfruttare tali opportunità. Questa è una conseguenza del fatto che, da un punto di vista economico, il problema di "massimizzazione" che i giudici devono affrontare è sottoposto a un "vincolo": proprio come per i problemi economici tradizionali, le risorse a loro disposizione sono scarse. Data la natura temporalmente limitata del loro incarico, i giudici hanno solo nove anni per costruirsi il loro futuro professionale. Di conseguenza, l'ipotesi che sarà testata sul piano empirico consiste nel vedere se i giudici alterano il proprio comportamento decisionale in modo tale da "investire" più tempo e sforzo in condotte maggiormente remunerative sul piano reputazionale e allocare meno risorse a quelle che sono meno strumentali ai loro obiettivi di carriera.

L'analisi empirica che segue è dunque preposta a mostrare come i giudici carrieristi della Corte Costituzionale reagiscono a incentivi economici, comportandosi di conseguenza in modo da massimizzare la propria reputazione.

4. Strategia di Ricerca

Un primo passo indispensabile al fine di approcciare correttamente l'ipotesi di ricerca così delineata, consiste nell'identificare un comportamento osservabile posto in essere dai giudici che possa essere interpretato come una condotta volta ad acquisire reputazione presso le *audience* rilevanti: ovvero, un comportamento "carrierista". A tal fine, la strategia identifica qui adottata punta a sfruttare la differenza fra pronunce di merito[12] e decisioni meramente processuali[13]. Un simile approccio non trova riscontro nei precedenti studi in letteratura, concentratisi sopratutto sulla differenza fra sentenze di accogliemento e di rigetto (nel merito) (Fiorino *et al.*, 2008; Padovano, 2009). Tale impostazione innovativa presenta due indubbi vantaggi. In primo luogo, permette di non tralasciare il 60% del carico di lavoro della Corte Costituzionale[14], composto da decisioni processuali che non entrano nel merito delle questioni di legittimità avanzate. In questo modo si recuperano molte più informazioni che altrimenti andrebbero semplicemente perdute. Ciò che più si rileva tuttavia è il fatto che distinguere fra decisioni nel merito e processuali garantisce una maggiore "neutralità" dal punto di vista giuridico. In questo modo, i potenziali problemi di endogeneità legati alla modellizzazione del comportamento dei giudici ne risultano attenuati. Conseguentemente tale approccio dovrebbe garantire con maggiore efficienza l'isolamento del comportamento "carrierista" dei giudici da tutto il resto che riguarda la decisione giuridica di per sé. Questo è dovuto al fatto che, nel modellare il comportamento dei giudici, non si considera qui come essi si esprimono sulla questione di legittimità costituzionale, ma semplicemente se il caso sia o meno meritevole di essere ulteriormente indagato.

Dunque tale decisione, al netto di come poi il caso è deciso nel merito, può essere interpretata come una sorta di "investimento" delle risorse del giudice allocate in una determinata questione costituzionale. A ciò si deve aggiungere che decidere di entrare nel merito di una questione (a prescidere dal modo in cui viene poi risolto il problema di legittimità) rimane comunque una forma di revisione costituzionale e dunque rappresenta

[12] Sotto tale categoria ricadono le sentenze di accoglimento, sentenze di non-fondatezza, sentenze / ordinanze di manifesta infondatezza.

[13] Sentenze e ordinanze di (manifesta) inammissibilità, ordinanze di restituzione degli atti.

[14] Delle 1 843 decisioni considerate nel presente lavoro, 1 072 sono delle decisioni processuali (58% del totale), mentre 771 sono nel merito (42%). All'interno di quest'ultima categoria, 605 decisioni hanno confermato la legittimità costituzionale della legge in questione (78% del sottogruppo), mentre 166 hanno accolto l'illegitimità costituzionale (22%).

una dichiarazione formale sulla leggittimità costituzionale di una legge. Di conseguenza, è ragionevole attendersi che sia le *audience* esterne che quelle interne siano raggiunte dalla portata di siffatte decisioni, rendendo così queste ultime degli "strumenti" adeguati per i giudici al fine di segnalare le loro capacità e guadagnare così reputazione.

Per quanto riguarda l'*audience* esterna, si deve considerare che simili decisioni molto facilmente diventano oggetto di attenzione per i *media*, catturando così l'interesse del mondo politico. Dal punto di vista giuridico, tali decisioni hanno un impatto diretto sull'ordinamento giuridico e dunque saranno molto più probabilmente citate in future decisioni giudiziarie di altri magistrati o in lavori accademici. Conseguentemente, i giudici della Corte Costituzionale possono considerare le decisioni di merito (della questioni di legittimità costituzionale) come un tipo di comportamento attraverso il quale essi possono raggiungere le loro *audience* di riferimento e cercare di migliorare la loro reputazione.

A questo punto, così delineate le possibili ricadute reputazionali di una decisione di merito, la risposta più immediata per un giudice razionale dovrebbe essere quella di decidere tutti i casi sottoposti alla propria attenzione nel merito. Tuttavia, tale semplicistica soluzione, non tiene conto del fatto che il giudice deve confrontarsi con un problema di massimizzazione "vincolata": è dunque necessario tener conto di altri fattori per poter adeguatamente modellare il comportamento dei giudici. In altre parole, a parte i "benefici" che sono evidentemente legati al fatto che un giudice prenda una decisione di merito, si devono soppesare anche i relativi "costi". Innanzitutto, il tempo è un fattore rilevante. Dato che il mandato presso la Corte Costituzionale è temporalmente limitato, i giudici hanno a disposizione una quantità di tempo altrettanto limitata (nove anni) al fine di porre le basi per le loro future carriere. Tuttavia ciò vuol dire che anche lo sforzo che essi possono investire in tali attività risulta ugualmente limitato. Questa circostanza diviene ulteriormente rilevante se si considera che una decisione di merito è un comportamento più "costoso" di una decisione processuale. Una siffatta decisione necessita una maggiore allocazione di energia (e dunque di tempo) per studiare appropriatamente la questione giuridica e preparare una decisione (scritta) appropriata. Guardando all'effettivo lavoro svolto dai giudici, emerge evidenza empirica del maggiore sforzo impiegato per le decisioni di merito. Utilizzando la lunghezza (in termini di parole) delle decisioni come *proxy* dello sforzo allocato dei giudici a ciascun caso (Eisenberg e Huang, 2012), risulta che le decisioni di merito sono il 39% più estese di quelle processuali[15]. Tale evidenza va considerata assieme alla constatazione che spedire un segnale reputazionale attraverso una decisione inappropriata[16] non sarebbe una scelta ottimale, in quanto detrimente in termini di reputazione per i giudici.

[15] Tale differenza è statisticamente significativa secondo uno Student t-test (p-value<0.0001).

[16] Perché la questione giuridica non è stata ben studiata e/o la pronuncia non è stata ben scritta.

A ciò si deve aggiungere che non tutte le questioni di legittimità costituzionali sono equivalenti in termini di profittabilità reputazionale. Tuttavia, siccome la Corte opera in un regime di giurisdizione "obbligatoria", una decisione scritta deve essere fornita a tutte le questioni sollevate[17]. I giudici sono chiamati a decidere su una vastissima quantità di argomenti, che includono virtualmente l'intero spettro della legislazione italiana: si va dunque da questioni frivole, portate all'attenzione della Corte al solo scopo di interrompere il giudizio *a quo* di riferimento, fino a tematiche della massima importanza legale e politica. Decidere nel merito la prima categoria di questioni di legittimità sarebbe probabilmente una scelta non molto remunerativa in termini reputazionali per i giudici.

Di conseguenza, i giudici sono sottoposti al seguente dilemma "shakespeariano": *decidere o non decidere nel merito*? Tale enunciato può essere tradotto per il giudice carrierista nel seguente modo: come allocare in maniera ottimale lo sforzo in modo da massimizzare la propria reputazione e, dunque, le proprie possibilità future di carriera?

Nella cornice teorica così delineata è ragionevole attendersi che giudici razionali reagiscano a incentivi (definiti nel senso economico del termine) alteranti i ritorni reputazionali della loro condotta. Questo è dovuto al fatto che non tutte le decisioni sono equivalenti da questo punto di vista: le *audience* raggiunte variano e così pure la loro importanza. Di conseguenza, anche i rendimenti reputazionali derivanti dal comportamento dei giudici varieranno a seconda di siffatti incentivi, dovuti a determinate caratteristiche che alterano la rilevanza di un caso per le *audience* esterne o interne.

4.1 Audience politica

Riguardo l'*audience* esterna (ossia il mondo politico), sono presi in considerazione quattro fattori che possono alterare le conseguenze reputazionali di un comportamento e dunque incentivare una decisione di merito. Ci si aspetta che tutti gli incentivi considerati abbiano un effetto positivo, rendendo la questione costituzionale più "attraente" in termini reputazionali agli occhi di un giudice razionale. Di conseguenza, la previsione è che in presenza di tali incentivi la probabilità che un giudice prediliga una decisione di merito sia maggiore.

In primo luogo si considera l'eventualità di un interesse formale dell'Esecutivo nel caso in questione, esplicitato attraverso l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri nella procedura della Corte Costituzionale[18]. Tale possibilità riflette un diretto interesse del Governo nella questione costituzionale e, di conseguenza, aumenta la rilevanza della decisione agli occhi di un giudice razionale. Ciò è dovuto al ruolo detenuto dal

[17] La giurisdizione di un organo giurisdizionale può essere obbligatoria o discrezionale. Nel primo caso, nel quale ricade la Corte Costituzionale Italiana, i giudici sono tenuti a dare una decisione a tutte le questioni portate alla propria attenzione. Le corti con giurisdizione discrezionale, al contrario, possono scegliere se accordare un rimedio o no: in quest'ultimo caso, non ci sarà alcuna decisione scritta.

[18] Ovviamente non è il Primo Ministro a intervenire direttamente nel dibattito, né altri membri del Governo. Questo compito è delegato all'Avvocatura dello Stato.

potere esecutivo nella nomina di molti degli incarichi a cui un giudice può aspirare dopo il proprio mandato alla Corte Costituzionale.

In seconda istanza, i rendimenti reputazionali di una decisione sono ugualmente aumentati nell'eventualità che una questione di legittimità costituzionale venga dibattuta in un'udienza pubblica. In una simile circostanza è molto più probabile che il caso ottenga copertura mediatica, dando alla decisione finale una maggiore esposizione presso le *audience* di riferimento.

Terzo, come già accennato in precedenza, non tutte le leggi sulle quali i giudici costituzionali sono chiamati a pronunciarsi sono equivalenti, almeno in termini di rendimenti reputazionali. Alcuni atti legislativi toccano direttamente gli interessi della politica e possono dunque essere molto più rilevanti per un giudice razionale. Poiché è difficile misurare l'importanza politica di una legge, nel presente lavoro si è considerato un tipo di atto legislativo che è genericamente considerato più importante della media e che, allo stesso tempo, è osservabile più volte nel tempo: la legge finanziaria con la quale il Parlamento fissa i livelli di spesa pubblica annuale e determina le relative coperture. Ne consegue che decidere sulla legittimità costituzionale di una disposizione contenuta nella legge finanziaria sia, per un giudice, un'ottima opportunità per raggiungere l'*audience* politica.

Un ultimo aspetto legato all'*audience* politica riguarda l'orientamento politico dei giudici. Come accennato in precedenza, i meccanismi di nomina della Corte Costituzionale sono abbondantemente influenzati da dinamiche politiche. Di conseguenza è relativamente facile identificare per i giudici eletti dal Parlamento o nominati dal Presidente della Repubblica la controparte politica che li ha "sponsorizzati" nella loro nomina alla Consulta. Lo stesso può essere detto, seppur in maniera indiretta, per i giudici nominati dai magistrati di Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato, grazie al ruolo fondamentale operato dalle componenti interne dell'Associazione Nazionale Magistrati. Data tale connivenza fra interessi politici e nomina dei giudici, nella prospettiva di futuri incarichi, diviene importante per i membri della Consulta mantenere un legame saldo con la propria controparte politica durante il loro mandato. Tale opportunità può essere isolata nei casi in cui i giudici sono chiamati a decidere sulla legittimità di leggi che sono state approvate in Parlamento dalla stessa coalizione politica che ha favorito la propria nomina alla Corte Costituzionale.

4.2 Audience giuridiche

Rispetto all'*audience* interna al mondo del diritto, due fattori sono qui considerati espressamente come potenziali "amplificatori" dei rendimenti reputazionali dei comportamenti dei giudici.

In primo luogo, è necessario considerare la posizione gerarchica occupata dal giudice *a quo*: l'organo giurisdizionale che ha richiesto l'intervento della Corte Costituzionale. Qualsiasi organo giurisdizionale, di qualunque ordine o grado, può richiedere l'intervento della Consulta, ma è lecito attendersi che maggiore è l'importanza di tale tribunale

tanto più rilevante apparirà la questione di legittimità agli occhi di un giudice razionale. L'importanza viene qui considerata in termini di grado di giudizio: la Corte di Cassazione è dunque più importante di una Corte di Appello e quest'ultima risulta più importante di un Tribunale di primo grado. Se tale aspetto è genericamente vero per tutti i membri della Consulta, risulta particolarmente stringente per quei giudici costituzionali che provengono dai ranghi della magistratura. Dunque è lecito attendersi che maggiore è il grado di giudizio da cui proviene la richiesta di intervento della Corte Costituzionale, maggiori saranno gli incentivi per i giudici nel prendere una decisione di merito.

Un secondo fattore che può influenzare il modo in cui i giudici interagiscono con l'*audience* interna è costituito dal tipo di legge sottosposta al loro scrutinio. La Consulta è chiamata a decidere su leggi approvate dal Governo in carica, ma anche su norme precedenti all'entrata in vigore della Costituzione stessa. Tale varianza temporale può essere sfruttata dai giudici, nel senso che leggi relativamente più datate sono allo stesso tempo maggiormente radicate nella comunità dei giuristi, sia in quanto applicate da più tempo dai giudici ordinari e dagli avvocati, sia in quanto studiate più a lungo dagli studiosi del diritto. Di conseguenza è presumibile che leggi più vecchie siano portatrici di maggiori incentivi per un giudice razionale intento a raggiungere l'attenzione dell'*audience* interna. Dunque ci si attende che la probabilità che sia presa una decisione di merito aumenti con il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge sottoposta a verifica costituzionale.

4.3 Il ruolo del giudice-relatore

Al fine di rendere possibile un'analisi quantitativa del comportamento dei giudici costituzionali italiani è necessario formulare un'assunzione teorica. Ciò è dovuto al fatto che è indispensabile armonizzare la natura collettiva delle decisioni della Corte Costituzionale con la specifica prospettiva adottata nel presente lavoro, ossia il comportamento individuale del giudice e le sue personali prospettive di carriera. A differenza di altri organi giurisdizionali come la Corte Suprema americana, i membri della Consulta non hanno a loro disposizione la possibiltà di formulare opinioni dissenzienti: esprimere cioè esplicitamente nella decisione finale la loro posizione avversa, rivelando così che tale decisione è stata presa a maggioranza. Al contrario, nel caso della Corte Costituzionale Italiana, il dibattito interno e il voto di ciascun giudice non sono palesati, rimanendo osservabile soltanto la decisione finale[19]. Dunque si pone il problema di come modellare il comportamento individuale dei giudici, quando l'unica condotta osservabile è quella collettiva del collegio deliberante. Il presente lavoro cerca di superare tale ostacolo metodologico proponendo un'assunzione semplificatrice, ma allo stesso tempo realistica e adottata dalla letteratura precedente (Dalla Pellegrina e Garoupa, 2013). Dato il ruolo cruciale esercitato dal giudice-relatore nella procedura interna alla Corte Costituzionale, è possibile assumere che la decisione finale del

[19] Per una più dettagliata descrizione del processo decisionale, fare riferimento all'Appendice.

collegio deliberante rifletta il comportamento individuale di tale giudice, che sarà dunque il centro della seguente analisi empirica. Diversi sono gli argomenti a favore di tale semplificazione che, seppur non sia da considerarsi come un assioma, ha una sua robustezza. Il giudice-relatore è incaricato di studiare i profili costituzionali della questione di legittimità e di preparare una prima stesura della decisione sulla quale poi il resto dei componenti della Corte discuteranno ed esprimeranno il proprio voto. Tale funzione assegna al giudice-relatore un ruolo di primaria importanza nello stabilire le modalità di proseguimento del successivo dibattito. Inoltre, al momento del voto, il giudice-relatore è il primo a esprimere il proprio parere: opnione riconosciuta anche dalla dottrina giuridica quale altamente influenzante gli altri giudici. Ovviamente è chiaro che in singoli casi è possibile che la posizione del giudice-relatore venga a trovarsi in minoranza all'interno della Consulta, tuttavia tale circostanza è ritenuta assai improbabile anche dalla dottrina giuridica (Ruggieri e Spadaro, 2008). La rilevenza del giudice-relatore è inoltre dovuta al fatto che egli è l'unico a firmare la decisione, assieme al Presidente della Corte, che le firma tutte. Il nome di un giudice diviene dunque automaticamente agganciato alle decisioni di cui è relatore.

5. Analisi Empirica

5.1 Descrizione dei dati e strategia identificativa

L'analisi empirica dedicata a evidenziare l'impatto delle preoccupazioni di carriera dei giudici sul loro comportamento utilizza le informazioni contenute in un dataset di 1 843 osservazioni, ciascuna rappresentante una singola decisione presa dalla Corte Costituzionale nel decennio 2002-2011, riferendosi così alla condotta di 28 diversi giudici che hanno prestato servizio nella Consulta in tale periodo. Indagare tale periodo di attività della Corte ha l'indubbio vantaggio di concentrarsi su un'era della politica italiana relativamente stabile e caratterizzata da un perdurante bipolarismo.

Le decisioni della Corte Costituzionale sono state scaricate dal sito internet dell'istituzione[20] e codificate personalmente da chi scrive per tradurre l'operato dei giudici in un linguaggio comprensibile dai software statistici. Come già anticipato, l'attenzione è qui concentrata sulle decisioni prese dalla Consulta nell'ambito dei giudizi di legittimità in via incidentale. In particolare, si sono prese in considerazione soltanto le decisioni su leggi (decreti-legge e decreti legislativi) che siano state in qualche modo approvate dal Parlamento nazionale, tralasciando altri atti normativi minori e le leggi regionali, al fine di garantire maggiore uniformità.

Allo scopo di modellare il comportamento dei giudici, la metodologia econometrica più adatta risulta essere la regressione logistica. La variabile dipendente REVIEW è una va-

[20] Cfr. www.cortecostituzionale.it.

riabile binaria uguale a uno se una questione di legittimità è stata risolta con una decisione di merito (indipendentemente dal modo in cui è disposto il merito) e zero altrimenti. Al fine di tener conto di possibili problemi di non-indipendenza statistica nel processo decisionale, i modelli stimati utilizzano errori standard *cluster* al livello dei giudici.

Al fine di testare l'impatto dei sopracitati incentivi, diverse variabili sono state inserite nella specificazione principale del modello empirico. Quattro variabili (GOV_INT, HEARING, BUDGET e SAME_POL) catturano l'impatto dei fattori interessanti l'*audience* politica, mentre due (PETITIONER e LAW_AGE) si concentrano sugli incentivi riguardanti l'*audience* giuridica. Una specifica definizione di tutte le variabili può essere trovata nella Tabella 2.

TABELLA 2
Descrizione variabili impiegate

Variabile	*Descrizione*
REVIEW	Variabile binaria = 1 se la questione di legittimità è decisa nel merito, 0 altrimenti
GOV_INT	Variabile binaria = 1 se il governo interviene nella procedura, 0 altrimenti
HEARING	Variabile binaria = 1 se la questione di legittimità è dibattuta in udienza pubblica, 0 altrimenti
BUDGET	Variabile binaria = 1 se la questione di legittimità riguarda la legge finanziaria, 0 altrimenti
SAME_POL	Variabile binaria = 1 se il giudice-relatore è della stessa parte politica della coalizione che ha approvato la legge sotto esame, 0 altrimenti
PETITIONER	Variabile categorica = {1,2,3} a seconda del grado di giudizio del giudice *a quo*
LAW_AGE	Logaritmo naturale del numero di giorni da cui la legge è in vigore al momento della decisione.
JUDGE_AGE	Età (in anni) del giudice-relatore al momento della decisione
JUDGE_MAG	Variabile binaria = 1 se il giudice-relatore è un magistrato, 0 altrimenti
JUDGE_ATT	Variabile binaria = 1 se il giudice-relatore è un avvocato, 0 altrimenti
JUDGE_WORK	Numero di questioni di legittimità in cui si è svolto il ruolo di giudice-relatore

Definito dunque π_i, la probabilità di una questione di legittimità *i* di essere risolta con una decisione di merito, condizionata alle variabili considerate[21], l'Equazione 1 rappresenta il modello di partenza da stimare.

EQUAZIONE 1

$$logit(\pi_i) = \phi + \beta_1 GOVINT_i + \beta_2 HEARING_i + \beta_3 BUDGET_i + \beta_4 SAMPOL_i + \delta_1 PETITIONER_i + \delta_2 LAWAGE_i + \epsilon_i$$

Coerentemente con le previsioni sopracitate, ci si aspetta stime dei vari β e δ di segno positivo, dato che tutti gli incentivi considerati sono positivamente legati ai rendimenti reputazionali di interesse per i giudici. Tuttavia, al fine di garantire maggiore robustezza delle stime, diverse

[21] Formalmente $\pi_i = Pr(\text{REVIEW} = 1 | X_i)$, dove X_i rappresenta un vettore delle variabili considerate.

altre variabili sono state introdotte per controllare ulteriori fattori che potrebbero interferire con il rapporto causale di interesse. Da un punto di vista teorico, non si può escludere che la situazione personale di un giudice possa avere un impatto sul suo modo di decidere, rendendo così le stime ottenute meno robuste. A tal fine, si considerano altre quattro variabili (JUDGE_AGE, JUDGE_mag, JUDGE_ATT e JUDGE_work) che catturano alcune caratteristiche individuali rilevanti. Un primo fattore da considerare è quello anagrafico: precedenti lavori hanno ipotizzato che giudici più anziani possano essere meno incentivati a proseguire la propria carriera dopo il mandato alla Consulta (Fiorino *et al.*, 2007; Padovano, 2009). Secondo, data la particolare enfasi posta sul percorso professionale dei giudici, è necessario controllare il precedente lavoro di questi ultimi. I membri della Corte provenienti dalla magistratura o dall'accademia godono di un rapporto lavorativo a tempo inderterminato e, dunque, potrebbero interpretare il proprio mandato alla Corte come un periodo di aspettativa dal proprio lavoro al quale possono successivamente tornare, salvo aver maturato gli estremi per la pensione. Infine, studi precedenti hanno evidenziato come diversi carichi di lavoro possano produrre nei giudici una sorta di effetto "saturazione" della loro attenzione (Eisenberg *et al.*, 2013), che potrebbe portare a una mitigazione dell'impatto delle preoccupazioni di carriera nel comportamento dei giudici. Per questi motivi, un vettore Z_i è introdotto nell'Equazione 2 per controllare questi fattori.

EQUAZIONE 2

$$logit(\pi_i) = \phi + \beta_1 GOVINT_i + \beta_2 HEARING_i + \beta_3 BUDGET_i + \beta_4 SAMPOL_i + \delta_1 PETITIONER_i + \delta_2 LAWAGE_i + \epsilon_i$$

L'Equazione 2 aggiunge al modello base i quattro controlli contenuti in Z. Le previsioni rispetto ai coefficienti β e δ rimangono invariate, mentre nessun pronostico *ex ante* viene fatto rispetto agli elementi di ϑ. La Tabella 3 mostra le statistiche descrittive di tutte le variabili adottate nell'analisi empirica.

TABELLA 3
Statistiche Descrittive

Variabile	*N.*	*Media*	*Std. Dev.*	*Min*	*Max*
REVIEW	1843	.4183	.4934	0	1
SAME_POL	1843	.2756	.447	0	1
JUDGE_WORK	1843	62 6967	44 3112	0	221
JUDGE_AGE	1843	68 955	4 9981	58 6685	79 6027
JUDGE_ATT	1843	.1053	.307	0	1
JUDGE_MAG	1843	.3684	.4825	0	1
PETITIONER	1841	1 1928	.4666	1	3
GOV_INT	1843	.7971	.4023	0	1
HEARING	1843	.2691	.4436	0	1
BUDGET	1843	.0738	.2615	0	1
LAW_AGE	1833	7 634	1 0874	5 2883	10 4229

5.2 Risultati

La Tabella 4 sintetizza le stime ottenute dall'analisi empirica condotta. La colonna (1) mostra i risultati del modello base (Equazione 1), mentre la colonna (2) include i controlli per le caratteristiche specifiche dei giudici (Equazione 2). Indipendentemente dalla specificazione, le stime sono in linea con le previsioni teoriche sopracitate: tutti i coefficienti di interesse sono positivi e statisticamente significativi (β e $\delta>0$). I risultati suggeriscono che sia gli incentivi esterni (β) che quelli interni (δ) hanno un impatto positivo sulla probabilità che un giudice disponga una questione di legittimità costituzionale con una decisione di merito. Tuttavia, come discusso in precedenza da un punto di vista teorico, tali risultati possono ragionevolmente essere interpretati in linea con l'ipotesi che propositi di carriera spingano i giudici a comportarsi nella maniera osservata.

TABELLA 4
Risultati

	(1)	*(2)*
GOV_INT	0.251	0.239
	(0.126)**	(0.091)***
HEARING	0.564	0.554
	(0.109)***	(0.130)***
BUDGET	0.371	0.387
	(0.186)**	(0.198)**
SAME_POL	0.434	0.406
	(0.114)***	(0.144)***
LAW_AGE	0.176	0.166
	(0.047)***	(0.067)**
PETITIONER	0.233	0.263
	(0.106)**	(0.144)*
JUDGE_WORK		- 0.002
		(0.003)
JUDGE_AGE		- 0.018
		(0.026)
JUDGE_MAG		0.137
		(0.275)
JUDGE_ATT		0.109
		(0.274)
N	1,831	1,831

Note: * $p<0.1$; ** $p<0.05$; *** $p<0.01$

La scelta di concedere una decisione di merito a una questione di legittimità costituzionale (indipendentemente dalla decisione finale) comporta sia dei benefici (maggiore reputazione) sia dei costi (maggior sforzo e tempo impiegato). Di conseguenza, i coefficienti positivi stimati possono essere interpretati come una sorta di reazione di un giudice razionale interessato alla propria reputazione: a tal fine egli reagisce ai particolari incentivi considerati, investendo maggiori energie in una decisione, conscio dei maggiori rendimenti che tale condotta gli renderà.

Rispetto all'*audience* politica, l'evidenza empirica offerta dalle stime ottenute supporta l'idea che i giudici reagiscono agli incentivi esterni incrementanti i rendimenti reputazionali del loro comportamento (GOV_INT, HEARING, BUDGET e SAME_POL). Dalla Tabella 4 emerge che i giudici sono significativamente "sensibili" a specifiche caratteristiche di una questione di legittimità costituzionale, quali l'interesse diretto espresso dal Governo sotto forma di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri (GOV_INT). Lo stesso è vero per quanto riguarda la possibilità che un procedimento si svolga in un'udienza pubblica e dunque riceva maggiore copertura mediatica (HEARING). Ugualmente sono maggiormente "attratti" nel caso che al centro della loro attenzione si trovi una disposizione contenuta in una legge finanziaria (BUDGET), vista l'importanza che tale tipo di atto legislativo ha nel dibattito politico italiano. Infine, l'eventualità che la legge sotto scrutinio di un giudice sia stata voluta e votata dalla stessa maggioranza politica alla quale il giudice stesso appartiene o può essere annoverato, lo spinge a voler mandare un segnale reputazionale (SAME_POL).

Anche per gli incentivi legati all'*audience* interna (la comunità dei giuristi) le stime ottenute ricalcano le previsioni inziali. I giudici reagiscono alla posizione gerarchica del giudice *a quo*, accordando maggiore attenzione alle questioni di legittimità costituzionale proposte da istituzioni giursidizionali posizionate più in alto (PETITIONER). Allo stesso tempo, i giudici reagiscono al grado di radicamento di una legge nella comunità giuridica (espresso in termini di tempo trascorso dall'entrata in vigore alla decisione) entrando preferibilmente nel merito di leggi più datate (LAW_AGE).

Seppur non direttamente interessati alle stime degli elementi del vettore ϑ (ossia, i coefficienti delle variabili di controllo), i risultati sono comunque di un certo interesse. Tutti i coefficienti di tali variabili (JUDGE_AGE, JUDGE_MAG, JUDGE_ATT e JUDGE_WORK) risultano statisticamente non significativi. Tale risultato suggerisce che le caratteristiche individuali dei giudici non influiscono sul processo di massimizzazione studiato nel presente lavoro. Si corrobora così ulteriormente la tesi iniziale circa la centralità del contesto istituzionale nell'analisi del comportamento dei giudici che, in ultima istanza, si comportano tutti "allo stesso modo".

6. Conclusioni

Negli ultimi due decenni, l'idea che i giudici possano essere spinti anche da obiettivi egoistici nel proprio comportamento ha guadagnato progressivamente spazio nel di-

battito accademico. Se un approccio del genere è stato originariamente concepito per i magistrati delle giurisdizioni federali americane, nulla impedisce di poter traslare tale modello comportamentale anche in altri constesti istituzionali, dove la prospettiva di carriera per i giudici possa trovare terreno fertile. Questo è il caso del presente lavoro, che ha focalizzato la propria attenzione sul caso della Corte Costituzionale Italiana. Tale organo giurisdizionale offre un caso di studio ideale per testare l'impatto delle motivazioni di carriera sul comportamento dei giudici. Ciò è dovuto al fatto che i membri della Consulta svolgono un mandato non rinnovabile di soli nove anni, ponendosi così la necesità di trovare un diverso incarico una volta esaurito quello presso la Corte. Da una semplice osservazione dei percorsi professionali post-Consulta dei giudici, si evince che la possibilità che questi ultimi vogliano proseguire la propria carriera in altri ruoli che non siano semplicemente una mera continuazione del loro precedente lavoro, non può essere esclusa. Alla luce di tale evidenza empirca, è stato fornito un'approccio teorico che mette assieme il carrierismo di tali giudici e il loro comportamento, evidenziando come essi abbiano bisogno di guadagnare reputazione presso *audience* specifiche e come il loro comportamento venga modulato al fine di reagire a specifici incentivi. L'analisi empirica condotta ha permesso di isolare tale effetto, sfruttando un dataset appositamente creato. Le stime così ottentute riflettono la premessa teorica, suggerendo che, una volta assunto il carrierismo dei giudici come plausibile, determinate tendenze comportamentali emergenti dalla loro effettiva condotta possano essere spiegate come reazioni razionali dei giudici intenti a massimizzare le proprie possibilità professionali future.

Bibliografia

Breton A., Fraschini A. (2003), "The independence of the Italian Constitutional Court", *Constitutional Political Economy*, 14(4): 319-333

Cooter, R.D. (1983), "The objectives of private and public judges", *Public Choice*, 41: 107-132

Dalla Pellegrina L., Garoupa N. (2013), "Choosing between the government and the regions: An empirical analysis of the Italian constitutional court decisions", *European Journal of Political Research*, 52(4): 558-580

Eisenberg T., Fisher T., Rosen-Zvi, I. (2013), "Case selection and dissent in Courts of Last Resort: An empirical study of the Israel Supreme Court", in Chang, Y. (ed.), *Empirical Legal Analysis: Assessing the Performance of Legal Institutions*, Routledge, Academia Sinica

Eisenberg T., Huang K.C. (2012), "The effect of rules shifting supreme court jurisdiction from mandatory to discretionary-An empirical lesson from Taiwan", *International Review of Law and Economics*, 32(1): 3-18

Epstein L., Knight J. (1997), "The New Institutionalism", part II, *Law and Courts*, 7(2): 4-9

Epstein L., Landes W.M., Posner R.A. (2013), *The Behavior of Federal Judges: A Theoretical and Empirical Study of Rational Choice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)

Epstein R.A. (1990), "Independence of judges: The uses and limitations of public choice theory", *The Bringham Young University Law Review*, 3: 827-850

Fiorino N., Padovano F., Sgarra G. (2007), "The determinants of judiciary independence: Evidence from the Italian Constitutional Court (1956-2002)", *Journal of Institutional and Theoretical Economics JITE*, 163(4): 683-705

Fon V., Parisi F. (2006), "Judicial precedents in civil law systems: A dynamic analysis", *International Review of Law and Economics*, 26(4): 519-535

Garoupa, N., Ginsburg, T. (2009), "Judicial audiences and reputation: Perspectives from comparative law", *Columbia Journal of Transnational Law*, 47: 451-490

– (2010), "Reputation, information and the organization of the judiciary", *Journal of Comparative Law*, 4(2): 226-254

– (2011a), "Building reputation in constitutional courts: Political and judicial audiences", *Arizona Journal of International & Comparative Law*, 28(2): 539-568

– (2011b), "Hybrid judicial career structures: Reputation versus legal tradition", *Journal of Legal Analysis*, 3(2): 411-448.

Heise M. (2002), "The past, present and future of empirical legal scholarship: Judicial decision making and the new empiricism", *University Of Illinois Law Review*, 4: 819-850

Higgins R., Rubin P. (1980), "Judicial discretion", *The Journal of Legal Studies*, 9(1): 129-138

Levy G. (2005), "Careerist judges and the appeals process", *RAND Journal of Economics*, 36(2): 275-297

Melcarne A., Ramello G.B. (2015), "Judicial independence, judges' incentives and efficiency", *Review of Law & Economics*, 11(2):149-169

Padovano F. (2009), "The time-varying independence of Italian peak judicial institutions", *Constitutional Political Economy*, 20(3-4): 230-250

Padovano F., Fiorino N. (2012), "Strategic delegation and 'judicial couples' in the Italian Constitutional Court", *International Review of Law and Economics*, 32(2): 215-223

Pederzoli, P. (2008), *La Corte Costituzionale*, Bologna, il Mulino

Posner R. (1993), "What do judges maximize? (The same thing everybody else does)", *Supreme Court Economic Review*, 3(1993): 1-41

Posner R. (2005), "Judicial behavior and performance: an economic approach", *Florida State University Law Review*, 32: 1259-1280

Ramseyer J.M., Rasmusen, E.B. (1997), "Judicial Independence in a civil law regime: The evidence from Japan", *Journal of Law, Economics, and Organization*, 13(2): 259-286

Rubin E. (1996), "The new legal process, the synthesis of discourse, and the microanalysis of institutions", *Harvard Law Review*, 109(6): 1393-1438

Ruggieri A., Spadaro A. (2008), *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*

Schauer F. (2000), "Incentives, reputation, and the inglorious determinants of judicial behavior", *University of Cincinnati Law Review*, 68: 615-636

Schneider M.R. (2005), "Judicial career incentives and court performance: An empirical study of the German Labour Courts of Appeal", *European Journal of Law and Economics*, 20(2): 127-144

Shepherd J. (2011), "Measuring maximizing judges: Empirical legal studies, public choice theory, and judicial behavior", *University Of Illinois Law Review*, 68(2007): 101-114

Taha A.E. (2004), "Publish or Paris? Evidence of how judges allocate their time", *American Law and Economics Review*, 6(1): 1-27

Voigt S., Gutmann J., Feld L.P. (2015), "Economic growth and judicial independence, a dozen years on: Cross-country evidence using an updated set of indicators", *European Journal of Political Economy*, 38: 197-211.

Appendice.
Il funzionamento e la composizione della Corte Costituzionale Italiana

La Corte Costituzionale può essere considerata, secondo la Costituzione Italiana, uno degli organi *pivot* dell'ordinamento giuridico e politico italiano. Dal punto di vista politico si deve considerare l'unica istituzione gerarchicamente sovraordinata rispetto al Presidente della Repubblica, avendo la Consulta la giurisdizione nel caso di messa in stato di accusa del capo dello Stato. Inoltre, il sistema italiano di scrutinio della legittimità delle leggi non è diffuso come negli Stati Uniti[22], ma bensì accentrato e dunque solo la Consulta ne è responsabile. Inoltre le decisioni di tale organo hanno un'efficacia *erga omnes* e non sono sottoposte a forme di revisione.

Al di là del suo indiscusso prestigio, la Corte Costituzionale è anche un organo giurisdizionale ideale da studiare sul piano empirico. In primo luogo, tutte le sue pronunce sono liberamente scaricabili e a disposizione di tutti, ma anche l'ordine di grandezza del suo operato rende meno complicata un'analisi empirica: la Consulta emana qualche centinaia di pronunce all'anno e non decine di migliaia come la Corte di Cassazione, rendendo superflue eventuali questioni di campionamento.

La Corte di Cassazione è composta da quindici giudici selezionati fra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati attivi o in pensione e avvocati con almeno venti anni di iscrizione all'albo. Tre diversi sistemi di selezione sono previsti, ciascuno responsabile per la scelta di cinque giudici. Il Presidente della Repubblica con proprio decreto ha la facoltà di nominare cinque giudici. Il Parlamento in seduta comune con *quorum* qualificati ne nomina altrettanti. Gli ultimi cinque sono eletti dai giudici delle supreme magistrature: specificamente, tre dai membri della Corte di Cassazione e uno a testa fra quelli del Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. I giudici svolgono un mandato non rinnovabile di nove anni, caratterizzato dal divieto di *prorogatio* ed eleggono fra di loro un Presidente che può rimanere in carica per un massimo di tre anni.

Nonostante la Corte sia responsabile di diversi compiti minori che occupano non più di un terzo del proprio operato[23], il presente lavoro si è concentrato sul suo compito principale: la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionali delle leggi in via incidentale. Nello svolgimento di tale compito, la procedura ha impulso presso qualsiasi organo giursdizionale (giudice *a quo*), nel momento in cui una delle parti del procedimento o il magistrato stesso esprimono un dubbio circa la legittimità di una norma. Se la questione viene inoltrata alla Consulta, il processo originario viene interrotto in attesa della pro-

[22] Ciò vuol dire che qualsiasi organo giurisdizionale può decidere sulla legittimità costituzionale delle leggi.

[23] Secondo il dettato costituzionale, la Consulta è responsabile nel caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, ha giurisdizione nel caso di conflitti fra organi dello Stato e delibera sulla legittimità costituzionale dei referendum abrogativi.

nuncia di legittimità e il Presidente della Corte Costituzionale dà avvio alla procedura nominando un giudice-relatore. Nonostante formalmente sia il Presidente ad avere piena discrezionalità in tale nomina, precedenti lavori hanno evidenziato come comunemente si segua un criterio di specializzazione (Pederzoli, 2008).

Il giudice-relatore svolge un ruolo di primaria importanza nell'intero processo decisionale. Tale giudice è incaricato dello studio approfondito della questione di legittimità e di preparare una prima versione della proposta di decisione, che viene poi condivisa con il resto dei componenti della Corte. Una discussione generale avviene dopo la presentazione del giudice-relatore e precede il voto dei giudici: in tale circostanza, il relatore esprime la propria preferenza per primo seguito dagli altri giudici in ordine di anzianità di servizio crescente, fino al Presidente che vota sempre per ultimo. A differenza di altre Corti Costituzionali europee, quella italiana non concede la possibilità per i giudici di scrivere opinioni dissenzienti. Dunque l'unica condotta dei giudici osservabile è quella finale e collettiva.

Un'altra caratteristica che differenzia la Consulta da altri organi giurisdizionali quali, per esempio, la Corte Suprema americana, è la natura obbligatoria della propria giurisdizione. Questo comporta che la Consulta sia chiamata a esprimersi con una decisione scritta su tutte le questioni sollevate, anche se solo con una pronuncia processuale.

Abstract

Nonostante sia spesso criticata da parte della dottrina giuridica, l'idea che il comportamento dei giudici essere influenzata da obiettivi che esulano dalla stretta applicazione della legge, semplicemente necessita di un quadro istituzionale adeguato per essere convalidata. Nel presente lavoro, l'ipotesi che il comportamento dei giudici possa essere influenzato da fattori "egoistici" come il carrierismo è sviluppata rispetto al caso della Corte Costituzionale Italiana, organo giurisdizionale nel cui ambito i giudici prestano servizio per un periodo limitato e non rinnovabile di nove anni. Tale quadro istituzionale consente di assumere ragionevolmente a livello teorico, l'esistenza di preoccupazioni di carriera tra di loro. Al fine di massimizzare le possibilità di sbocchi lavorativi futuri, i giudici cercano di guadagnare una migliore reputazione possibile tra gli stakeholder del loro futuro professionale. L'evidenza empirica supporta la teoria che le preoccupazioni di carriera spingono i giudici a reagire agli incentivi che alterano i rendimenti di reputazione della loro condotta. Questo risultato vale indipendentemente dalle caratteristiche personali dei giudici che potrebbero influenzare le loro preoccupazioni professionali.

Alessandro Melcarne è assegnista di ricerca in Economia Applicata presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Analisi Economica del Diritto presso l'Università di Torino. Nel corso delle sue ricerche si è occupato del funzionamento dei sistemi giudiziari e del loro impatto sull'economia. È autore di diversi saggi pubblicati su riviste internazionali di economia come lo *European Journal of Law and Economics* e la *Review of Law and Economics*. Nel 2015 è risultato vincitore del «Alberto Musy» Call for Projects, per il quale ha redatto i seguenti *paper*: *Bankruptcy Delay and Firms' Dynamics*; *Judicial Independence, Judges' Incentives and Efficiency*; *Careerism and Judicial Behaviour*.

Il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi conduce attività di ricerca in proprio o su commissione di enti nazionali o internazionali, cura siti web e la pubblicazione di periodici, svolge opera di formazione di giovani studiosi e ricercatori, organizza seminari, conferenze, convegni. L'attività è finanziata attraverso il contributo di soci e sostenitori, nonché con i proventi delle ricerche. Il Centro, che non ha fini di lucro e dal 2006 gode del riconoscimento della Regione Piemonte, è nato a Torino nel 1963 come libera associazione di imprenditori e intellettuali, grazie all'iniziativa e all'impegno di Fulvio Guerrini.

ISBN 978-88-909417-3-3